

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 novembre 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della delega conferita al Governo con la legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004).

In particolare, l'art. 29 bis della legge comunitaria 2004 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva comunitaria 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali.

Il decreto legislativo di recepimento disciplina l'accesso alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali, nonché l'esercizio di tali attività.

Esso comporta interventi di modifica sia al decreto legislativo n. 124 del 1993, sia al decreto legislativo n. 252 del 2005, poiché è necessario adeguare la normativa oggi in vigore e quella che ad essa subentrerà a partire dal 1° gennaio 2008.

I predetti decreti legislativi nel disciplinare la materia delle forme pensionistiche complementari, risultano già in parte rispondenti ai principi contenuti nella direttiva 2003/41/CE; l'intervento di adeguamento, pertanto, riguarda le disposizioni comunitarie non ancora recepite nell'ordinamento interno.

Articolo 1: recepisce gli articoli 12 e 18 della direttiva riguardanti rispettivamente il documento illustrante i principi della politica d'investimento e i limiti agli investimenti.

Articolo 2: modifica l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005 prevedendo che i fondi pensione possano procedere all'erogazione diretta delle rendite ove siano costituiti mezzi patrimoniali adeguati.

Articolo 3: integra le disposizioni in tema di banca depositaria in attuazione integrale dell'articolo 19 della direttiva che sancisce il diritto di scegliere liberamente i prestatori di servizi.

Articolo 4: in attuazione delle previsioni contenute negli articoli 15, 16, 17 della direttiva, disciplina la costituzione, da parte delle forme pensionistiche complementari che coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, di mezzi patrimoniali adeguati al fine di adempiere gli impegni finanziari assunti. Nel caso in cui le citate garanzie sono assunte da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale restano ferme le esistenti norme sull'adeguatezza patrimoniale dettate dalle rispettive Autorità di settore.

Articolo 5: disciplina, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva, l'esercizio dell'attività transfrontaliera da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche ivi operanti, in particolare, individuando i poteri di

autorizzazione, comunicazione e vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

In tale articolo si chiarisce, altresì, che, ai fini dell'attività transfrontaliera la Covip è l'unica Autorità competente sia come Autorità dello Stato di origine sia come Autorità dello Stato membro ospitante e viene previsto lo scambio di informazione con le Autorità degli altri Stati membri.

Si attribuisce, infine, alla Covip, al fine di semplificare l'esercizio della sua attività di vigilanza, il potere di individuare quali disposizioni del testo di decreto legislativo in oggetto e della normativa secondaria non trovano applicazione nei confronti dei fondi con meno di cento aderenti.

articolo 6: risistema, in coerenza con i principi contenuti all'art. 29 bis della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), la parte del decreto legislativo n. 252 del 2005 riguardante le sanzioni amministrative e penali tenendo presenti le analoghe previsioni del testo unico bancario, del testo unico intermediazione finanziaria e del codice delle assicurazioni.

Si prevede un ampliamento delle ipotesi in cui è possibile comminare sanzioni amministrative di natura pecuniaria, precisandosi che la Covip è competente ad irrogarle in conformità con quanto previsto dalla legge sul risparmio.

Con riferimento alle fattispecie di reato si procede al raggruppamento delle varie ipotesi criminose previste, non essendo possibile un incremento delle stesse perché la legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria) non attribuisce al Governo alcun potere di introdurre nuove figure di reato.

Articolo 7: individua le norme che sono abrogate per effetto del decreto legislativo di recepimento della direttiva.

Articolo 8 : in attuazione dell'art. 29 bis, comma 5, della legge n. 62/2005, che indica tra gli specifici criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2003/41/CE anche quello dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, si prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

o o o o o o o o o

Non si provvede alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

N.51

Decreto legislativon.....

“Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali”

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto l'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 che ha introdotto l'articolo 29-bis nella legge 18 aprile 2005, n. 62 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...; ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Investimenti delle risorse dei fondi pensione

1. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:
“c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese

appartenenti al gruppo medesimo, in misura superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono inseriti i seguenti commi:

“5-*bis* - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

“5-*ter*. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività.”

3. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera :

“d) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.”

4. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 le parole “comma 4-*quinqüies*” sono sostituite con: “comma 5-*bis*”.

5. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole “comma 11” sono sostituite con : “comma 5-*bis*”.

6. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole “comma 11, lettera c)” sono sostituite con: “comma 5-*bis*, lettera c)”

Articolo 2

Erogazione delle rendite

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7 bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.”

Articolo 3 *Banca depositaria*

1. Al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“ Quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.”

2. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della Covip, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter

Articolo 4 *Mezzi patrimoniali*

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 7-bis (Mezzi patrimoniali)

1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in **conformità con quanto previsto all'articolo 29 bis, comma 3, n. 3, della legge 18 aprile 2005 n. 62**. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.

3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

Articolo 5 *Attività transfrontaliera*

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art.15- bis (Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane)

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare a favore di datori di lavoro o di lavoratori autonomi residenti in uno Stato membro dell'Unione europea;

2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.

3. Un fondo pensione che intenda operare a favore di datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.
4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.
5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.
6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.
7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all'articolo 18, comma 7 della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.
8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.
9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.
10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP, il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.
11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.
12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte all'estero dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.

“Articolo 15-ter (Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie)

1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.
2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinato alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti il nome del datore di lavoro e le caratteristiche principali del fondo pensione offerto nonché all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.
5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.
6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis sono altresì definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.
7. La COVIP può chiedere all'Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio
8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all'Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.

“Articolo 15-quater (Cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti)

1. La COVIP collabora, anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attività transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.
2. La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione

che svolgono attività transfrontaliera nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell'articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6.

“Articolo 15-quinquies (Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti)

1. La COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.

Articolo 6

Sanzioni penali e amministrative

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Articolo 19-bis (abusiva attività di forma pensionistica)

1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato”.

“Articolo 19-ter (false informazioni)

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

“Articolo 19-quater (sanzioni amministrative)

1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione “fondo pensione” senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta il provvedimento dopo aver sentito la COVIP.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'art. 15 che:

a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;

b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7,11,14, 15, 15-bis e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenza previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3 ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 1-ter ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 20, comma 2 del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000.

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, possono altresì essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. All'articolo 19, comma 4 del decreto 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

“c) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere”.

Articolo 7 ***Abrogazioni***

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

- a) art. 6, comma 2-*bis*.
- b) art. 6, comma 4 *quinquies*.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:

- a) l'articolo 4, comma 4;
- b) l'articolo 5, commi 9, 10, 11, 12;
- c) l'articolo 6, comma 4,11.

3. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 sono eliminate le seguenti parole “*e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*”.

Articolo 8 ***Oneri per la finanza pubblica***

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 9 ***Entrata in vigore***

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/41/CE relativa alla attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Parere ai sensi dell'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdotto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29.

Repertorio atti n. 266 del 31 ottobre 2006

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 31 ottobre 2006:

VISTO l'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdotto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) il quale dispone che il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

VISTA la nota n. 8680 – DAGL/1/10.3.4/2006 del 27 ottobre 2006 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/41/CE relativa alla attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 ottobre 2006, provvedimento che, in data 30 ottobre 2006, è stato trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere tecnico all'ulteriore corso dell'iter del provvedimento con riserva di presentare eventuali osservazioni ed emendamenti;

esprime parere

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdotto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/41/CE relativa alla attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, trasmesso, con nota n. 8680 - DAGL/1/10.3.4/2006 del 27 ottobre 2006, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta

h.c. &